

Realizzazione sperimentale di attraversamento pedonale rialzato con percorsi tattili ed eliminazione di barriere architettoniche sulla via Scansanese centro abitato di Istia – Loc. Stiacciole

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati e il relativo abbattimento delle barriere architettoniche nella via Scansanese situate nel centro abitato delle Stiacciole in Loc. Istia d'Ombrone. Le opere comprese nell'appalto, da computarsi a misura, dovranno di volta in volta essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Sistema srl intende affidare direttamente l'esecuzione dei lavori come previsto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 modificato con successivo D.L. n. 77/2021, previa prima la consultazione di due o più operatori economici mediante indagine di mercato.

L'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Sistema srl a realizzare le suddette opere in conformità secondo quanto indicato nella documentazione tecnica.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori compresi nell'appalto, da computare a misura, ammonta ad € **22.476,60** oltre IVA di Legge, di cui:

- € **20.976,60** per lavori, ribassabili;
- € **1.500,00** per costi della sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008), non ribassabili.

L'Ente Appaltante, di seguito indicato anche come Appaltatore o Amministrazione, durante la esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e una diminuzione delle opere sino alla concorrenza del 1/5 in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino nelle quantità delle varie specie di opere, come desumibili dal precedente prospetto e dai disegni, modifiche da produrre un notevole pregiudizio all'Appaltatore, si farà luogo ai sensi dell'art. Art 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 3

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale e la presenza o meno di acque, sia da utilizzare per i lavori e le prove come da allontanare, la distanza di adatti scarichi a rifiuto (discariche) e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto delle opere e circa la offerta di ribasso dei prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante

Art. 4

CATEGORIA PREVALENTE

I lavori in questione possono essere ricompresi nella categoria OG 3 "Strade, autostrade ponti, viadotti, Ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari." del D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora in vigore, per l'intero importo dell'intervento.

Art. 5

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONTENUTI NEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. (D.M. 19/04/2000 n° 145), nel D.L. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

Art. 6

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Nell'appalto dei lavori e delle somministrazioni e per la loro esecuzione, saranno osservate tutte le disposizioni del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., del Codice Civile, delle leggi e regolamenti vigenti per le opere pubbliche e sulla contabilità dello stato. Saranno inoltre osservate, in particolare, le norme del D. Lgs. 183/2006, del Regolamento LL.PP. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore, del Capitolato Generale D.M. 19/04/2000 n. 145, della L.R.T. n. 38/2007, nonché ogni altra disposizione normativa in ambito tecnico, amministrativo e contabile.

Art. 7

ONERI PER L'APPALTATORE

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda il Piano sostitutivo di sicurezza. Oltre a tutte le spese obbligatorie prescritte dal Capitolato Generale a Stampa del Ministero dei LL.PP. ed a quelle specificate nel presente, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura:

a. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire i terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevata la Stazione Appaltante ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 per la esatta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando ben inteso che nessuna responsabilità potrà derivare alla Stazione Appaltante per la mancata osservanza delle suddette norme, anche nel caso di errata indicazione della Direzione dei Lavori non contestata dall'Impresa;

b. le spese per ottenere dagli uffici competenti, per i servizi sotterranei interessati, tutti gli elementi di individuazione in modo da non produrre danni e sarà comunque e sempre responsabile dei danni medesimi;

c. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dei lavori ove la circolazione risulti interrotta o limitata. A tale scopo dovranno essere costruiti opportuni ripari, tenere di notte accesi i fanali regolamentari e mantenere, se del caso, capace guardiano;

d. il risarcimento dei danni di ogni genere o pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dell'Ente Appaltante, fossero in qualunque modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

e. è fatto obbligo di porre sul luogo dei lavori n. 1 tabella delle dimensioni di m. 2,00x2,00, indicante l'oggetto dei lavori, il nominativo della ditta, l'Ente progettista, la Direzione dei Lavori stessi, l'importo dei lavori, il Direttore Tecnico dell'Impresa ed ogni altra indicazione che fosse richiesta dalla Direzione dei Lavori.

f. ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.R.T. n. 38/2007, l'Appaltatore è obbligato ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'esecutore dei lavori, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo degli stessi, a copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento, con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, in sede di esecuzione dei lavori, nei modi indicati dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Sarà cioè progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 205 Reg.), o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 199 Reg.), oppure ai sensi dell'art. 210 Reg. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2 di cui al Decreto 12/0312004 n. 123.

Art. 9

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE DI ASSICURAZIONE

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa, di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, entro e non oltre sette (7) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Per la consegna dei lavori sotto le riserve di legge detta polizza dovrà essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della consegna stessa. In caso di inosservanza dei termini sopra indicati l'esecutore verrà dichiarato decaduto e sarà provveduto all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. Contenuto della "Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi". La polizza (CAR) dovrà tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, comprensiva di una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, specifica per il presente appalto. Detta polizza deve essere contratta con le seguenti modalità: Contraente: Appaltatore. Assicurato: Comune di Grosseto. Durata: per l'intero periodo intercorrente dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ivi comprese le eventuali estensioni resesi necessarie per eventuali proroghe alla durata dei lavori medesimi e comunque fino alla data del compimento del sesto mese successivo all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Somme assicurate: Per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori: - per impianti e opere oggetto dell'appalto: Importo di contratto Massimale: per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone, cose,

animali) nel corso dell'esecuzione dei lavori: massimale per ogni sinistro € 500.000,00. Franchigie e scoperti: non ammessi. Il contenuto della polizza è quello previsto dagli schemi tipo allegati al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Art. 10

SPESE ACCESSORIE E DI CONTRATTO

Le spese di contratto e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 11

CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE PER LA LORO ESECUZIONE

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, all'avviso dato dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà ricevere la formale consegna della fornitura. L'impresa è obbligata ai rilievi e tracciamenti per la esecuzione di tutte le opere con verifica da effettuarsi dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto però i tracciamenti saranno verificati dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile della loro esattezza ed è obbligato a demolire ed a rifare a proprie spese tutte quelle opere che non fossero state tracciate esattamente in conformità dei piani, dei disegni e degli ordini della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore è obbligato a dare principio ai lavori appena avutane la consegna e di ultimarli entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi. A ultimazione avvenuta dei lavori dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori. Nella gestione tecnica dei lavori dovrà essere tenuto conto dello stato dei luoghi in cui si interviene, in particolare dovranno essere comunque costantemente garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni, agli esercizi commerciali, artigianali ed uffici, nonché l'adduzione di acqua potabile e lo scarico delle acque reflue. Dovrà in ogni caso essere assicurato lo smaltimento delle acque meteoriche nelle zone soggette agli scavi, nonché l'assoluta sicurezza del cantiere sia diurna che notturna, sia durante che al di fuori dell'orario di cantiere.

Art. 12

PENALITA' PER RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penalità, senza bisogno di alcuna contestazione all'Appaltatore, saranno addebitate negli stati di avanzamento.

Art. 13

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato, dovrà osservare tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti il servizio stesso.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Per l'espletamento del servizio, dovrà essere dotato di idonea attrezzatura per affissione e defissione di manifesti e di idonei automezzi in modo da consentire ogni rapido spostamento all'interno del territorio.

All'inizio dell'appalto la Ditta dovrà trasmettere l'elenco del proprio personale addetto al servizio.

Tutte le spese relative al materiale di consumo, alle attrezzature e ai mezzi impegnati per rendere efficiente il servizio restano a totale carico dell'appaltatore.

Qualsiasi danno arrecato agli impianti dall'appaltatore sarà riparato a spese del medesimo entro e non oltre 15 giorni dall'incidente.

L'appaltatore è altresì penalmente e civilmente responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, per fatto od omissione imputabile ad esso o ai suoi dipendenti o al lavoro eseguito, esonerando completamente Sistema srl da tale responsabilità.

E' fatto carico alla ditta di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito nei riguardi del proprio personale dipendente.

Art. 14 **PERSONALE**

La Ditta si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 **SICUREZZA**

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche. In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi presenti nei luoghi oggetto dei lavori.

L'inosservanza delle leggi in materia del lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 16 **ASSICURAZIONE**

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte di Sistema srl. L'aggiudicataria quindi, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, solleva comunque Sistema srl da ogni responsabilità diretta e/o indiretta civile, penale ed amministrativa.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile per danni e per i rischi derivante dall'effettuazione del servizio, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio con massimale pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro.

Copia della polizza dovrà essere depositata prima della data di stipulazione del contratto. L'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto *ex art. 1456 c.c.*

Art. 17 **GARANZIE DEFINITIVE**

L'esecutore dei lavori, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo degli stessi, a copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento, con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, in sede di esecuzione dei lavori, nei modi indicati dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Sarà cioè progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 205 Reg.), o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 199 Reg.), oppure ai sensi dell'art. 210 Reg. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2 di cui al Decreto 12/0312004 n. 123.

Art. 18 **PAGAMENTI**

I lavori saranno liquidati posticipatamente, accertata la regolarità degli stessi, comunque entro 30/60 giorni dal ricevimento delle relative fatture presentate dalla Ditta, sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere una singola fattura su cui sia specificato in maniera semplice e inequivocabile gli estremi dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre apposita fattura da trasmessa esclusivamente al Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche fissate dai provvedimenti della Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario assegnato a Sistema s.r.l. è **M5UXCR1**.

Sistema Srl è una società controllata, di diritto, direttamente dal comune di Grosseto (art. 17-ter comma 1bis, lett.b), pertanto tutte le fatture emesse dai fornitori nei confronti della nostra società, a partire dal 1 luglio 2017, dovranno riportare la dicitura: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972".

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Sistema Srl procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente Appaltante potrà disporre delle opere anche prima del collaudo: in tal caso resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere alla manutenzione dei lavori fino al collaudo stesso, senza poter pretendere indennizzi di sorta anche se tale manutenzione potesse ritenersi aggravata dall'uso delle opere eseguite.

Art. 19 **OBBLIGO DELL'APPALTATORE CIRCA I TIPI NORMALI**

L'Appaltatore si conformerà strettamente al piano indicato, agli ordini di servizio che gli verranno dati dalla Direzione dei Lavori, nonché al tipo e modelli adottati da questa e non potrà apportarvi alcuna modificazione senza autorizzazione formale. Egli è obbligato a domandare in tempo utile tutte le informazioni ed istruzioni complementari in maniera di essere completamente informato sulle condizioni di esecuzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà declinare in nessun modo la sua responsabilità per la durata e solidità delle opere per le quali non avesse in precedenza, ad ogni procedimento per la esecuzione, segnalato per iscritto alla Direzione dei Lavori, i difetti del progetto e di qualunque altra

disposizione. Dovrà altresì controllare sul posto gli elementi fornitigli e informare la Direzione dei Lavori di qualunque differenza che esistesse fra questi elementi, le condizioni reali e le condizioni di Capitolato.

Art. 20

RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È diritto della stazione appaltante risolvere in danno il contratto, oltre che nei casi di frode, di grave, negligenza, contemplate dalle disposizioni in vigore e dal presente Capitolato, anche mediante semplice denuncia per inadempimento del soggetto affidatario.

Art. 21

SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

Art. 22

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E IMPOSTA DI REGISTRO

L'appalto oggetto del presente atto è soggetto alle norme relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i., nonché alla disciplina dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 634. ART. 21 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi e adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal dettato normativo e la inadempienza a tali suddetti obblighi comporterà la risoluzione automatica di diritto del presente contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge n.136/2010.

ART. 23

OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi e adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal dettato normativo e la inadempienza a tali suddetti obblighi comporterà la risoluzione automatica di diritto del presente contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge n.136/2010

Art. 24

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le divergenze e le contestazioni che sorgessero sulla interpretazione e sull'applicazione del presente Capitolato non daranno mai diritto all'Impresa di sospendere o di ritardare in qualsiasi modo il progresso regolare dei lavori, delle forniture e delle prestazioni, né potranno costituire titolo che valga a giustificare ritardi per il compimento delle opere appaltate e la concessione di eventuali proroghe. Nel caso in cui si presenti la necessità di risolvere controversie relative ai lavori, si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 205 e 208 D. Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata definizione delle controversie, le stesse saranno demandate al giudice ordinario

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini